



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 3

Pag. 1 di 6

## DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

" Rinnovo Convenzione tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Foligno e l'Associazione CAST di Assisi Onlus, sede di Spello (PG), per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale (servizio di accoglienza diagnostica residenziale) volta a persone in stato di dipendenza, per il periodo 01/01/2013-31/12/2015 ".	N. 479 del 21/12/2012
--	--------------------------

Il 21/12/2012 in Foligno, nella sede legale della USL N° 3

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il documento istruttorio redatto dal Assistenza Distrettuale - Distretto 3;

**RITENUTO** di farne proprio il contenuto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo;



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 3

Pag. 2 di 6

## DETERMINA

- 1) rinnovare la suddetta convenzione tra l' Azienda USL n° 3 di Foligno e l'Associazione C.A.S.T. di Assisi Onlus, sede operativa di Spello (loc. Vaone), dando atto che la stessa avrà effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del S.S.N., secondo quanto previsto dall'art. 11 dello schema tipo di convenzione approvato con D.M. del Ministero della Sanità del 19/02/93;
- 2) approvare la convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) dare atto che le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002;
- 4) stabilire che la suddetta convenzione ha validità triennale a far data dal 01/01/2013 al 31/12/2015, precisando che il costo complessivo presunto derivante dal presente atto da imputare al conto CO.GE 3100400100 "Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti" sarà previsto nei bilanci preventivi economici anni 2013-2014 -2015;
- 5) dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;
- 6) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

*Il Direttore del Distretto Sanitario n° 3 di Foligno attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle vigenti disposizioni di legge*

**Il Direttore Distretto Sanitario n° 3**

*D.ssa Paola Menichelli*

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

*(Dott. Sandro Fratini)*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*(Dott. Sandro Fratini)*

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*(Dott. Lucio Marracino)*



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**Assistenza Distrettuale - Distretto 3**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**N. 479 DEL 21/12/2012**

**Normativa di riferimento**

**D.Lgs. n° 502/92**

**D.G.R. n° 1057/2002**

**D.M. 19 02 1993**

**Determinazione dirigenziale Regione Umbria n° 27939/05**

**Motivazione**

Ai sensi dell'art. 8 - bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni - le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali non che di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali;

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie a carico delle SSN presuppone, ai sensi del D. Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento Regionale n°2/2000, un percorso articolato in tre fasi,: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali;

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal D.P.R. 14/01/97 e dalla D.G.R. n° 21 / 05 (Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01);



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

Lo svolgimento di attività socio sanitarie a carico delle SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda;

La Regione dell'Umbria ha emanato il regolamento regionale n 3°/ 2002 “ Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie” per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dall'art. 25 della L.R. N° 3/98 e s.m.i. e con la D.G.R. N° 1991/04 ha provveduto ad approvare la check list generale ed il disciplinare per l'accreditamento istituzionale;

La D.G.R n° 1057 del 29/07/02 ha introdotto una regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture private, stabilendo anche i requisiti strutturali minimi e funzionali comuni a tutte le aree e servizi compresi nel “ nuovo sistema d'interventi e di servizi nel campo delle dipendenze “;

In base a tali disposizioni le Aziende USL regionali possono instaurare rapporti convenzionali con le strutture che, a seguito dei controlli effettuati dalle Aziende USL competenti per territorio, sono risultate in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002 ed hanno quindi ottenuto l'autorizzazione da parte del competente servizio della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali;

La struttura del Centro residenziale CAST di Assisi Onlus, sede operativa di Spello (loc. Vaone) ha realizzato un progetto di adeguamento ai requisiti di cui alla D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002, ottenendo quindi l'autorizzazione al funzionamento da parte del competente servizio della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali, determinazione dirigenziale n° 7939 del 16/09/05;

Con Decisione Amministrativa del Direttore Generale n° 729 del 30/12/2009 è stata stipulata apposita convenzione tra l'Azienda USL n° 3 di Foligno e l'Associazione C.A.S.T. di Assisi Onlus, sede operativa di Spello (loc. Vaone), per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale (Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale) volte a persone in stato di dipendenza;



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

Le condizioni indicate nella Decisione Amministrativa del Direttore Generale n° 729 del 30/12/2009 continuano a permanere e non risulta possibile alcun tipo di intervento alternativo;

Preso atto della necessità di rinnovare la convenzione in essere per garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale (Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale) volte a persone in stato di dipendenza

#### **Esito dell'istruttoria**

Alla luce di quanto sopra esposto,

#### **SI PROPONE**

- 1) rinnovare la suddetta convenzione tra l' Azienda USL n° 3 di Foligno e l'Associazione C.A.S.T. di Assisi Onlus, sede operativa di Spello (loc. Vaone), dando atto che la stessa avrà effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del S.S.N., secondo quanto previsto dall'art. 11 dello schema tipo di convenzione approvato con D.M. del Ministero della Sanità del 19/02/93;
- 2) approvare la convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) dare atto che le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002;



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3

4) stabilire che la suddetta convenzione ha validità triennale a far data dal 01/01/2013 al 31/12/2015, precisando che il costo complessivo presunto derivante dal presente atto da imputare al conto CO.GE 3100400100 "Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti" sarà previsto nei bilanci preventivi economici anni 2013-2014 -2015;

5) dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;

6) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

**Il Direttore Dipartimento Dipendenze**

Dr.ssa Sonia Biscentini



**Il Direttore Distretto Sanitario n° 3**

Dr.ssa Paola Menichelli



Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL n° 3 della Regione dell'Umbria e l'Associazione C.A.S.T. di Assisi Onlus per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale (accoglienza diagnostica residenziale) volta a persone in stato di dipendenza presso la struttura di Spello, Voc. Vaone.

Periodo 01/01/2013 – 31/12/2015.

L'Azienda USL n° 3 dell'Umbria, con sede in Foligno – Piazza Giacomini, 40 P. I.: 02102110547, rappresentata dal Direttore Generale, f.f. Dott.Sandro Fratini

E

L'Associazione C.A.S.T. di Assisi Onlus, di seguito denominata CAST, nella persona del rappresentante legale Dott. Emidio Mattia Gubbiotti

#### **PREMESSO CHE**

La D.G.R n° 1057 del 29/07/02 ha introdotto una regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture private, stabilendo anche i requisiti strutturali minimi e funzionali comuni a tutte le aree e servizi compresi nel “ nuovo sistema d'interventi e di servizi nel campo delle dipendenze (artt. 4-5 atto d'intesa del 05/08/99) “;

In base a tali disposizioni le Aziende USL regionali possono instaurare rapporti convenzionali con le strutture che, a seguito dei controlli effettuati dalle Aziende USL competenti per territorio, sono risultate in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002 ed hanno quindi ottenuto l'autorizzazione da parte del competente servizio della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali;

Le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con la D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002. La struttura del Centro residenziale CAST di Assisi Onlus, sede operativa di Spello (loc. Vaone) ha realizzato un progetto di adeguamento ai requisiti di cui alla D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002, ottenendo quindi l'autorizzazione al funzionamento da parte del competente servizio della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali, determinazione dirigenziale n° 7939 del 16/09/05, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale (Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale) volte a persone in stato di

dipendenza presso la struttura sita in Spello, voc. Vaone, per un numero complessivo di 30 posti letto;

Preso atto della necessità di rinnovare la convenzione in essere per garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale (Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale) volte a persone in stato di dipendenza

**Tutto quanto sopra premesso si conviene**

la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL n.3 di Foligno e l'Associazione C.A.S.T. di Assisi Onlus, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale (Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale) volte a persone in stato di dipendenza, presso la struttura sita in Spello, voc. Vaone, per un numero massimo complessivo di 30 posti letto, con validità dal 01/01/2013 al 31/12/2015.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto.**


La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 – Definizione del servizio.**

Il Servizio di accoglienza diagnostica residenziale è una struttura residenziale che offre ad utenti italiani e stranieri che hanno in corso trattamenti farmacologici specifici per problematiche di dipendenza, attività di orientamento diagnostico propedeutico alla definizione di un programma terapeutico riabilitativo con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.

**Art. 3 – Finalità.**

Il Servizio di accoglienza diagnostica residenziale si pone come obiettivo centrale il ripristino e/o il miglioramento delle condizioni psico fisiche dell'utente al fine dell'avvio di un programma diagnostico terapeutico riabilitativo anche attraverso la vita comunitaria e lo svolgimento di attività lavorative.





#### **Art. 4 – Capacità recettiva.**

Il Servizio di accoglienza diagnostica residenziale può ospitare fino ad un massimo di 30 utenti.

#### **Art. 5 – Tariffe.**

Le tariffe pro capite giornaliere, come da indicazione della D.G.R. n° 1057 del 29/07/02 sono pari a:

- Area di accoglienza: Servizio di accoglienza diagnostica residenziale da 20 fino ad un massimo di 30 utenti con una presenza complessiva minima di otto operatori presenti 24 ore su 24: € 42,97 (quarantadue/97) min - € 48,65 (quarantotto/65) max.

La struttura si impegna a dare tempestivamente comunicazione scritta delle eventuali dimissioni e/o uscite di utenti con relative motivazioni.

#### **Art. 6 – Durata del programma.**

In base alla legge n° 1057 del 29/07/02 la permanenza massima dell'utente presso il COD è di 120 giorni.

#### **Art. 7 – Accesso al Centro**

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella struttura Cast di Assisi Onlus sede operativa di Spello viene disposta in base alla richiesta del Ser.T. della ASL competente per territorio.

L'accesso avviene secondo criteri sia di disponibilità della struttura che accoglie sia del servizio che invia.

#### **Art. 8 - Liquidazione Competenze**

I pagamenti interverranno entro 90 gg dalla presentazione delle distinte salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 30 giorni successivi previa prestazione delle note contabili mensili, relative alle competenze della struttura Cast di Assisi Onlus sede operativa di Spello, che dovranno essere accompagnate dalla copia delle rispettive impegnative.



**Art. 9 – Obblighi di prestazione della struttura Cast di Assisi Onlus sede operativa di Spello ed omnicomprensività della tariffa**

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati la struttura CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative a:

supporto per la disintossicazione, (anche di tipo farmacologico), supporto psicologico, sostegno ed orientamento alle famiglie, impostazione di un programma terapeutico, valutazione psico sociale e diagnostica multidisciplinare, assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, ricreativa e culturale (come previsto dalla D.G.R. n° 1057 del 29/07/03, della Legge n° 45 del 1999 e dall'Accordo Stato-Regioni del 05/08/99).

**A tale proposito si specifica che il Ser.T. di competenza è impossibilitato a svolgere qualsiasi attività all'interno della struttura in quanto già impegnato in un progetto simile precedentemente attivato sul territorio della ASL . Il servizio rimane comunque disponibile per ogni attività ambulatoriale necessaria agli utenti.**

**Art. 10 – Requisiti di qualità**

Nel contesto degli atti della Giunta Regionale che hanno istituito una regolamentazione degli accordi tra il S.S.R. e Strutture private, la struttura CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello si impegna a garantire il rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n° 1057 del 29/07/03, della Legge n° 45 del 1999 e dall'Accordo Stato-Regioni del 05/08/99.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che la convenzione verrà adeguata contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La struttura CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno predisposto dalla direzione della struttura sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato che tutelano la salute del cittadino in stato di dipendenza;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti, le tariffe praticate e la lista di attesa.

L'autorizzazione al funzionamento ai sensi della D.G.R. n° 1057 del 29/07/02, dal competente servizio della Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali è stata concessa con determinazione dirigenziale n° 7939 del 16/09/05.



#### **Art. 11 – Requisiti strutturali minimi (Art. 4 atto d'intesa)**

I servizi residenziali devono garantire i seguenti requisiti minimi:

- locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
- locali per il pranzo e soggiorno commisurato al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici;
- locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa;
- locali e servizi per i responsabili della struttura e per gli operatori;
- locali per attività adeguati al numero degli ospiti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo.

La struttura deve inoltre garantire i seguenti requisiti:

- camera da letto con non più di sei posti;
- lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti.

Tutti i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.


#### **Art. 12 – Requisiti funzionali minimi (Art. 5 atto d'intesa)**

La Azienda USL n° 3 di Foligno si convenziona per il numero di utenti previsti nella struttura in base alla tipologia indicata nell'atto di autorizzazione al funzionamento.

L'organizzazione interna del servizio deve essere svolta in conformità al programma ed al regolamento e oltre al rispetto delle leggi deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

La struttura:

- è autorizzata al funzionamento;
- per ogni attività prevista e proposta è previsto il consenso libero ed informato;
- garantisce il rispetto della normativa in materia di privacy;
- lavora in rete con le strutture del territorio;
- prevede l'apertura e l'aggiornamento di una cartella individuale che riporta tutte le informazioni utili e significative riguardanti l'utente;
- prevede un follow-up sugli esiti del trattamento a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona;
- presenta una documentata attività di miglioramento della qualità del servizio;



- prevede un regolamento interno in cui sono descritti i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza, le regole di vita comunitaria con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti e al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane e nella tutela degli aspetti igienico-sanitari;
- tiene ed aggiorna un registro giornaliero degli utenti;
- descrive il programma offerto in un documento scritto che esplicita i principi ispiratori, la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, la descrizione delle prestazioni svolte, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di relazione con i familiari, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti, le modalità di valutazione e di verifica degli interventi;
- rende il programma, consegnato all'utente ed al committente, disponibile a chi ne fosse interessato;
- rispetto al programma di trattamento individualizzato assicura la verifica periodica, il coinvolgimento dell'utente e di tutti i componenti dell'equipe sia nella fase di definizione sia di verifica, la sua modifica in base all'emergere in itinere di nuovi elementi, la supervisione esterna con una specifica figura professionale, la sintesi scritta degli esiti.


### **Art. 13 – Personale**

Il personale sanitario e non sanitario che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario n. 3, al momento della stipula della convenzione.

Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, il titolo di studio, il curriculum formativo e lavorativo.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo al CAST di Assisi Onlus, sede operativa di Spello, comunicare al Direttore del Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda USL n° 3, o suo delegato, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea, e, semestralmente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, l'elenco aggiornato del personale in servizio, allegando la documentazione richiesta relativa alla qualificazione professionale ed il livello contrattuale riconosciuto.



Il CAST di Assisi Onlus, sede operativa di Spello, s'impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non sanitario i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che opera nelle strutture per tossicodipendenti.

Si specifica che in base alla legge regionale n° 1057 i requisiti del personale sono:

- responsabile di programma per almeno 36 ore settimanali;
- educatore di comunità;
- operatore di comunità;
- medico tossicologo;

Inoltre, se ritenuto necessario:

- psicologo;
- medico di medicina generale;
- assistente sociale;
- infermiere;
- personale amministrativo.

#### **Art. 14 - Formazione**

L'Azienda USL n° 3 di Foligno dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenza che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con i propri operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all'Azienda USL n° 3 di Foligno che può farvi partecipare il proprio personale.

#### **Art. 15 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

La struttura CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente al Direttore del Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda USL n° 3, o suo delegato, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 16 – Controlli**



L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione, con periodicità trimestrale ( omnicomprensività della tariffa, corrispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante, presenza ed aggiornamento del piano assistenziale ecc...).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3, la risoluzione del rapporto convenzionale o l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura ridotta fino al valore della tariffa precedente.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione , l'Azienda USL n. 3 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora il CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda USL n. 3 dell'Umbria adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n°3 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

Il CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell'Azienda USL n° 3 di Foligno, l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Il CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenente i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali , presenza ed aggiornamento del piano assistenziale.

#### **Art. 17 - Continuità delle prestazioni**

Il CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 9 per l'intero periodo di validità della convenzione.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Azienda USL n. 3 di Foligno.

#### **Art. 18 - Protezione dei dati personali**



Il CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “ Codice in materia di protezione dei dati personali “.

Il CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

Il CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello, in qualità di affidataria è designata quale “ Responsabile esterno del trattamento dei dati “ con conseguente assunzione dell'obbligo di ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall'Azienda USL n° 3 di Foligno, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.


Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione, il CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello dovrà riconsegnare all'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 di Foligno tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

#### **Art. 19 - Copertura assicurativa**

Il CAST di Assisi Onlus sede operativa di Spello è tenuto a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti ivi inseriti, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti la struttura è tenuta a dare formale comunicazione all'Azienda USL n° 3 di Foligno, nella figura del Direttore del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda USL n° 3, o suo delegato.



#### **Art. 20 – Durata della convenzione**

La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/01/13 e fino al 31/12/2015, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento provvisorio oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

#### **Art. 21 – Effetti della convenzione**

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.

Essa viene comunicata dal Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda USL n° 3, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione alla Regione Umbria nonché al Ministero della Salute che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone l'opportuna diffusione.

#### **Art. 22 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

La presente scrittura in tre originali consta di n° 11 fogli scritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL n° 3 dell'Umbria

Il Direttore Generale f.f.


Dott. Sandro Fratini



---

Per l'Associazione C.A.S.T. di Assisi Onlus

Il legale rappresentante Dott. Emidio Mattia Gubbiotti



---